

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARUBIA, VACCHETTA, FRANCAVILLA, D'ANGELOSANTE, MONTAGNANI MARELLI, AUDISIO, SECCI, CERRETI e SCARPINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1965

Inquadramento nei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio del personale iscritto nei corrispondenti ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato venivano istituiti, in corrispondenza dei ruoli organici, i « ruoli aggiunti » (ex ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262), riconoscendo così ad una categoria di dipendenti statali il diritto allo sviluppo di carriera limitato nell'ambito di 3 qualifiche per ciascuna carriera di impiego.

In particolare, l'articolo 71 del su cennato decreto istitutivo dei ruoli aggiunti e successive modificazioni, comprende: *a*) la carriera direttiva con le qualifiche di consiglieri di 3^a, 2^a e 1^a classe o equiparate; *b*) la carriera di concetto con le qualifiche di vice segretari, segretari aggiunti e segretari o equiparate; *c*) la carriera esecutiva con le qualifiche di applicati aggiunti, applicati e archivisti o equiparate; *d*) la carriera del

personale ausiliario con le qualifiche di inservienti, uscieri e uscieri capi o equiparate.

Tuttavia, tale categoria di impiegati collocati in apposito ruolo per una medesima provenienza (ex straordinari o avventizi) hanno sviluppato la loro carriera in modo differente a seconda cioè dell'Amministrazione statale di appartenenza. Si è verificato, in effetti, che i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, del commercio con l'estero, della pubblica istruzione, del tesoro, dei lavori pubblici, nonchè la Corte dei conti, in sede di riordinamento dei relativi ruoli organici hanno inquadrato con apposite leggi (1), tutto il personale dei ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli ordinari.

(1) Legge 22 luglio 1961, n. 628; articolo 24. Legge 7 dicembre 1961, n. 1264; articolo 33. Legge 15 dicembre 1961, n. 1304; articolo 23. Legge 20 dicembre 1961, n. 1345; articoli 28, 29, 30. Legge 19 luglio 1962, n. 959; articolo 15. Legge 12 agosto 1962, n. 1289; articolo 3. Legge 12 agosto 1962, n. 1290; articoli 21, 30. Legge 16 agosto 1962, n. 1291; articoli 24, 29.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò non ha fatto il Ministero dell'industria e del commercio nonostante abbia proposto il provvedimento delegato (decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2) relativo al riordinamento di alcuni ruoli e limitatamente ad alcuni coefficienti in applicazione dell'articolo 35 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

La situazione che si è venuta a creare, man mano che le anzidette Amministrazioni hanno rispettivamente ed in diversi momenti provveduto a collocare nei ruoli organici il personale appartenente ai ruoli aggiunti, ha modificato lo stato di diritto di una gran parte del personale dei ruoli aggiunti mi-

gliorandolo concretamente sia nei riflessi della progressione in carriera che in quelli di natura economica. Ne è derivato, tuttavia, senza una precisa volontà del legislatore, che nei confronti di una categoria di impiegati appartenenti ad uno stesso ruolo, operasse una legislazione differenziata; si è verificata cioè una carenza legislativa per una parte degli iscritti al medesimo ruolo.

Tale carenza sia ha — come già detto — per il personale dei ruoli aggiunti sia della Amministrazione centrale che degli uffici periferici del Ministero dell'industria e del commercio ed interessa complessivamente 467 unità, così suddivise:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Carriera direttiva

Coeff. 325	1° esaminatori	N. 10	
» 271	esaminatori	» 1	
» 325	consiglieri di 1 ^a classe	» 13	
» 271	consiglieri di 2 ^a classe	» 3	
» 229	consiglieri di 3 ^a classe	» 1	
			28

Carriera di concetto

Coeff. 271	segretari	N. 41	
» 229	segretari aggiunti	» 8	
» 202	vice segretari	» 2	
			51

Carriera esecutiva

Coeff. 202	archivisti	N. 74	
» 180	applicati	» 35	
			109

Carriera ausiliaria

Coeff. 159	agenti tecnici	N. 16	
» 159	uscieri capi	» 61	
» 151	uscieri	» 12	
			89
			Totale . . . 277

CORPO DELLE MINIERE

Carriera direttiva

Coeff. 325	geologi principali	N. 3	
			3

Carriera di concetto

Coeff. 271	periti	N. 3	
» 202	vice segretari	» 2	
			5

Carriera ausiliaria

Coeff. 159	uscieri capi	N. 6	
	Personale in servizio presso le Regioni	» 1	
			7
	Totale		15

SERVIZIO METRICO

Carriera esecutiva

Coeff. 202	archivisti	N. 37	
» 180	applicati	» 14	
			51

Carriera ausiliaria

Coeff. 159	uscieri capi	N. 14	
	Personale in servizio presso le Regioni	» 3	
			17
	Totale		68

UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Carriera direttiva

Coeff. 325	capi ufficio di 3 ^a classe	N. 10	
			10

Carriera di concetto

Coeff. 271	ragionieri	N. 38	
» 229	ragionieri aggiunti	» 6	
			44
	Personale in servizio presso le Regioni	N. 19	
			19

Personale inquadrato nei ruoli degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e nei quadri speciali (vedasi decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452):

in servizio presso altre amministrazioni	N. 18	
		18

Totale		91
------------------	--	----

Consistenza numerica del personale non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio in attesa del compimento dell'anzianità prevista per il collocamento nei ruoli aggiunti:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coeff. 155	2 ^a categoria	N. 5
» 144	3 ^a categoria	» 5
» 136	4 ^a categoria	» 5
Totale . . .		<u>N. 15</u>

SERVIZIO METRICO

Coeff. 144	3 ^a categoria	N. 1
Totale . . .		<u>N. 1</u>

RIEPILOGO

Amministrazione centrale	N. 277	
Corpo delle miniere	» 15	
Servizio metrico	» 68	
Uffici provinciali dell'industria e del commercio	» 91	
Totale . . .		<u>N. 451</u>
Personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale . . .	N. 15	
Personale non di ruolo del Servizio metrico	» 1	
Totale generale . . .		<u>N. 467</u>

Il disegno di legge che si sottopone all'esame degli onorevoli colleghi, oltre tutto trova giustificazione nella necessità che il Ministero dell'industria e del commercio continui ad avvalersi dell'opera di un numero di dipendenti pari a quello del personale attualmente in servizio. Tale necessità va messa in relazione ai provvedimenti legislativi in vigore che hanno attribuito al Ministero stesso nuovi ed importanti compiti in delicati settori della vita economica del Paese.

Il testo del disegno di legge, infine, nella sua formulazione prevede la sola istituzione, alla base di ciascun ruolo, di posti di qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli aggiunti evitando così qualsiasi ristrutturazione degli organici al fine di evitare nuove spese per il bilancio dello Stato.

Il personale statale dei ruoli aggiunti, infatti, gode del medesimo trattamento economico e di quiescenza del personale statale dei corrispondenti ruoli organici.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale dei ruoli istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio è collocato nelle corrispondenti qualifiche degli stessi ruoli organici con decorrenza dal 1° gennaio 1965.

Il personale di cui al precedente comma viene iscritto nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

I posti delle prime tre qualifiche iniziali dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio sono aumentati di un numero pari a quello del personale iscritto nei corrispondenti ruoli aggiunti alla data del 1° gennaio 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni alle tabelle organiche del personale del Ministero dell'industria e del commercio.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici del personale del Ministero dell'industria e del commercio successivamente alla data del 1° gennaio 1965.

Il collocamento di questi ultimi impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti e sarà disposto in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle vacanze che successivamente verranno a verificarsi nei corrispondenti posti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.